



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

di concerto con

IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto con il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –4^a serie speciale– n. 61 del 3 agosto 2018, con il quale è stato indetto, per il 2019, un bando di reclutamento di 2.225 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare e successiva modifica;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** il f. n. M_D SSMD REG2018 0157223 del 10 ottobre 2018 dello Stato Maggiore della Difesa, contenente la Scheda Tecnica di sintesi per l’attuazione del Protocollo Sanitario Unico e della Certificazione Sanitaria Unica;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro della Salute, recante “Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare”, recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018 dello Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità;
- TENUTO CONTO** che l’articolo 1, comma 6 del citato Decreto Interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;

VISTO l'articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 1259/2018 dell'8 novembre 2018 emanato dal Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, con cui all'Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio BASILE, quale Vice Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata conferita la delega all'adozione, di concerto con autorità di pari rango della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;

VISTO l'articolo 1 del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2018 0392962 del 16 luglio 2018 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega all'adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri,

DECRETA

Art. 1

L'articolo 4, comma 3, del Decreto Interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 è così sostituito:

“3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:

- a) il possesso della cittadinanza italiana;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti al termine di detto ciclo di studi, unitamente all'indirizzo dell'istituto scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
- d) l'eventuale possesso di titoli di merito di cui all'articolo 9 (dettagliati nell'Allegato A), rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, nonché di titoli di preferenza o riserva;
- e) l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP 1 nelle Forze Armate o di ausiliario nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- f) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 4;
- g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'Ordinamento Militare;
- i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- j) di aver tenuto condotta incensurabile;
- k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

- l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso a una delle carriere iniziali della Marina Militare;
 - m) l'eventuale possesso della Certificazione Sanitaria Unica (CSU) di cui all'articolo 10, comma 7, in corso di validità, quale documento attestante l'idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento nelle Forze Armate quale VFP1;
 - n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate;
 - o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
- Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
- p) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla Pubblica Amministrazione;
 - q) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze Armate, segnalate in ordine di preferenza;
 - r) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio in quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
 - s) il gradimento per l'assegnazione a uno dei seguenti settori d'impiego:
 - "CEMM navale e CP" (indicando anche la preferenza per CEMM o CP);
 - "CEMM anfibi";
 - "CEMM incursori" (solo se di sesso maschile);
 - "CEMM palombari";
 - "CEMM sommergebilisti" (se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università);
 - "Componente aeromobili" (CEMM o CP) (se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università);
 - t) il gradimento per l'assegnazione al CEMM o alle CP nel caso di idoneità quale VFP 1 nella Marina Militare ma di inidoneità nel richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche per mancato superamento degli appositi accertamenti psico-fisici per l'idoneità speciale o di quelli attitudinali o delle prove di efficienza fisica;
 - u) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all'estero;
 - v) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.”.

Art. 2

L'articolo 10, del Decreto Interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 è così sostituito:

- “1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d'impiego “CEMM navale e CP” sono convocati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell'articolo 5, presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalla graduatoria generale di cui al precedente articolo 6, lettera b), primo alinea, entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 3.600; per il 2° blocco: 3.600.
- 2. I candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell'articolo 5, presso il Centro di Selezione della Marina Militare, sito ad Ancona in via delle Palombari 1, attingendo dalle relative graduatorie di cui al precedente articolo 6, lettera b), secondo alinea, entro i seguenti limiti:
 - a) per il settore d'impiego “CEMM sommergebilisti”: 250;
 - b) per il settore d'impiego “Componente aeromobili”: 250;
 - c) per il settore d'impiego “CEMM anfibi”: 904;

- d) per il settore d'impiego "CEMM palombari": 258;
 - e) per il settore d'impiego "CEMM incursori": 1.000.
3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
- a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto;
 - b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
 - c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;
 - d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato.

In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata– all'indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica– all'indirizzo mescuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente articolo 3, comma 4, lettera a), nonché la relativa documentazione probatoria.

La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento.

Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identità dell'istante saranno considerate irricevibili.

Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori d'impiego di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) che, dopo essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della procedura di reclutamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori d'impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile per il settore d'impiego "CEMM navale e CP", qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria.

4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di cui all'articolo 6, lettera b), per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente documentazione:
- a) documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza –in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)– eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.

c) la seguente documentazione, formante il Protocollo Sanitario Unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare:

- originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
 - emocromo;
 - VES;
 - glicemia;
 - creatininemia;
 - trigliceridemia;
 - colesterolemia;
 - bilirubinemia diretta e indiretta;
 - gamma GT;
 - transaminasemia (GOT e GPT);
 - analisi delle urine con esame del sedimento;
 - markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - ricerca anticorpi per HIV;
- referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
- referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore a un mese rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
- certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento, rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente all'allegato C al presente bando;
- se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;

Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione Sanitaria Unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione prevista dal Protocollo Sanitario Unico (PSU) di cui alla lettera c) del presente comma.

6. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina Militare nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non sono ancora in possesso della Certificazione Sanitaria Unica, dovranno produrre la seguente documentazione:

- verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del profilo sanitario assegnato;

- i seguenti esami:
 - emocromo;
 - gamma GT;
 - transaminasemia (GOT e GPT);
 - se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza –in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)– eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
7. I candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)), ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 5 o comma 6, dovranno presentare:
- a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici,
 - TSH;
 - FT3/FT4;
 - elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina;
 - PT, PTT e fibrinogeno.
 - b) se già posseduto, l'esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide *in toto* sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia conforme del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, al successivo accertamento dell'idoneità psico-fisica specifica di cui all'articolo 14;
 - c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica.
 - d) i candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche dovranno esibire, per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica, originale o copia conforme del certificato medico, con validità annuale, attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per l'arruolamento nella Marina Militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dall'iter selettivo per il settore d'impiego richiesto e la prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego "CEMM navale e CP".
 - e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l'originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto

lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica.

8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c), la Certificazione Sanitaria Unica (CSU) in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare. La CSU è rilasciata dal Presidente della Commissione medica a ciascun candidato risultato "idoneo" al termine delle visite e degli accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato I al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di selezione e reclutamento delle Forze Armate, a livello interforze, per i reclutamenti quale VFP 1, entro l'arco temporale di un anno dal rilascio e non potrà essere prorogata.

La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui all'art. 41 del D.P.R. 445/2000, ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute dell'interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l'attività sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti presentati dall'interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva validità temporale, ma all'esito del giudizio di idoneità decretato dalla Commissione, che tiene conto dell'insieme delle certificazioni prodotte e delle risultanze delle visite mediche.

La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento psico-fisico:

- a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un concorso o in caso di smarrimento della stessa);
- b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli accertamenti previsti;
- c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.

Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1 nelle Forze Armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere ed esibire al successivo Centro di Selezione, tutta la documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento.

I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.

Si ribadisce che il certificato medico attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera di cui al precedente comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all'iter selettivo per le Forze Speciali e Componenti Specialistiche e, per le concorrenti di sesso femminile, l'originale o copia conforme del referto del test di cui al precedente comma 5, lettera c) e comma 7, lettera e), con rilascio in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.

9. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa.

I candidati rinviati a data successiva, qualora all'atto della nuova convocazione risultino nuovamente:

- sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5, saranno esclusi dal concorso;
- sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 6, saranno esclusi dall'iter selettivo per il richiesto settore d'impiego nelle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e CP".

La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sottoporrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 10.

La medesima commissione disporrà quindi l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:

- a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- b) visita oculistica;
- c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
- d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
- e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- f) visita odontoiatrica;
- g) valutazione dell'apparato locomotore;
- h) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.

In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:

- a) dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'articolo 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare – edizione 2016, citata nelle premesse;
- b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente;
- c) da patologie per le quali è prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 8 e all'articolo 19, comma 3.

11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione formulerà un giudizio di idoneità quale VFP 1 nella Marina Militare con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità, che comporterà l'esclusione dal reclutamento. La carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non può essere motivo di inidoneità, nei confronti dei candidati per il settore d'impiego "CEMM navale e CP", a mente dell'articolo 1 della Legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".
12. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina Militare nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, saranno sottoposti ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 10:
- accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - visita medica generale, nell'ambito della quale saranno giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 9 e verrà definito il profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute necessarie in sede di accertamenti.

La commissione ha, tuttavia, facoltà di disporre ulteriori esami clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di idoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psico-fisica del concorrente.

Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo accertamento dell'idoneità psico-fisica specifica di cui all'articolo 14.

Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato –con determinazione del presidente– l'esito degli accertamenti psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:

- a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP":
- "idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare";
 - "inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare".
- b) se concorrenti per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina Militare:
- "idoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx";
 - "idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare" e "inidoneo a proseguire l' iter selettivo per il settore d'impiego xxx";
 - "inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare".

I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina Militare ma inidonei nel richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e CP".

13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto –ai sensi della normativa vigente– il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneità.
14. Per le inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro 15 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della Difesa –da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto– corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneità.

Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate irricevibili.

Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneità nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP 1 nella Marina Militare, comporteranno la sospensione dell’incorporamento nel settore d’impiego “CEMM navale e CP” fino alla conclusione del procedimento di riesame.

15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica centrale presso l’Ispettorato di Sanità della Marina Militare, che provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.

Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento utile, assumendone la decorrenza giuridica.”.

Art. 3

L’articolo 13, comma 4, del Decreto Interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 è così sostituito:

- “ 4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate:
- per il settore d’impiego “CEMM anfibi” nell’allegato D;
 - per i settori d’impiego “CEMM incursori” e “CEMM palombari” nell’allegato E;
 - per i settori d’impiego “CEMM sommergebilisti” e “Componente aeromobili” nell’allegato F.

In tali allegati sono anche stabilite le condizioni per essere giudicati idonei, le modalità di svolgimento degli esercizi, i punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance dei candidati e le disposizioni sul comportamento da tenere in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.

Ai candidati idonei sarà attribuito un punteggio complessivo calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D, E e F, che concorrerà alla formazione delle relative graduatorie di merito di cui all'articolo 15. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai candidati a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d) dell'Allegato B, sono definitivi.

In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i candidati saranno giudicati inidonei per il richiesto settore d'impiego e saranno esclusi dall'iter selettivo delle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale per il settore d'impiego "CEMM navale e CP".

Art. 4

L'articolo 19, comma 6, del Decreto Interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 è così sostituito:

- “6. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella “Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al Decreto Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:
- certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'età, ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
 - in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite.
- Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 6 della “Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare”.”.

Art. 5

L'articolo 26, del Decreto Interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 è così sostituito:

- “1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
- a) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale Militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
 - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;

- c) la finalità del trattamento è costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel Decreto Legislativo n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
 - d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali;
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;
 - f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
 - g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, Titolare del trattamento.”.

Art. 6

L'allegato I –annesso al presente Decreto– costituisce parte integrante del Decreto Interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018.

Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 novembre 2018

Ammiraglio Ispettore (CP)
Antonio BASILE

Dirigente Dott.ssa
Gabriella MONTEMAGNO

CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA

(Art. 10, comma 8, del bando di reclutamento)

VALIDA PER UN ANNO E PRESENTABILE PRESSO QUALSIASI CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DELLE FORZE ARMATE (E.I./M.M./A.M.) DA RILASCIARE AL CONCORRENTE AL TERMINE DELLE VISITE MEDICHE OVUNQUE SVOLTE E CHE IL CANDIDATO POTRÀ ESIBIRE IN SEDE DI ULTERIORE CONCORSO EVENTUALMENTE SOSTENUTO¹.

DALLA VISITA EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI _____,

DELLA FORZA ARMATA _____ (E.I./M.M./A.M.), IN DATA _____,

IN OCCASIONE DELL'ITER CONCORSUALE PER L'ARRUOLAMENTO NELLA CATEGORIA _____

IL CANDIDATO _____

(NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA)

RICONOSCIUTO CON _____

(TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

RISULTA IN POSSESSO DEL SEGUENTE PROFILO SANITARIO CHE POTRÀ ESSERE SUSCETTIBILE DI MODIFICA IN OCCASIONE DI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI:

Caratteristiche e somato funzionali	PS		CO		AC		AR		AV		Ls		Li		VS		AU	
Fascia A: coefficiente	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Fascia B coefficiente:	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
²																		

AV 3/4

EM		EI		DG		UG		VP		CU		NR		SG		OC		OR	
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
²																			

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA VALIDITÀ ANNUALE DALLA DATA DEL RILASCIO E PUÒ ESSERE ESIBITA PRESSO I CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO. LADDOVE NON VENISSE PRESENTATA, IL CANDIDATO DOVRÀ ESEGUIRE NUOVAMENTE ED ESIBIRE TUTTI GLI ACCERTAMENTI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO.

LUOGO _____ DATA _____

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE _____

BOLLO
DELL'ENTE

¹ In cui si applichi la "Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" contenuta nel D.M. 4 giugno 2014.

² Spazio dedicato alla indicazione:

- in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somato-funzionale;
- della specifica patologia/infermità che ha determinato un eventuale coefficiente sanitario diverso da 1.